



### **I VANTAGGI ECONOMICI E FISCALI PER CHI ASSUME PERSONE DETENUTE**

I vantaggi economici per l'impresa sono rappresentati da una riduzione dei costi fissi di locazione, da riduzioni e agevolazioni contributive, fiscali ed economiche.

In particolare può aversi:

- la riduzione dell'80% per il datore di lavoro relativamente alla retribuzione di detenuti ed internati assunti a tempo determinato purché per un periodo superiore a 30 giorni. Le agevolazioni proseguono per ulteriori 6 mesi successivi alla fine della detenzione
- un credito d'imposta di 516,46 euro mensili proporzionalmente ridotto in base alle ore prestate (Legge 22 giugno 2000 n. 193, Decreto interministeriale 25 febbraio 2002 n. 87) per ogni lavoratore assunto per un periodo superiore ai 30 giorni.

Il credito d'imposta spetta anche per i 6 mesi successivi alla scarcerazione se in tale periodo il lavoratore conserva l'assunzione. Per i lavoratori assunti a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.

Normativa di riferimento

Legge 22 giugno 2000 n. 193: "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti"

Decreto interministeriale 25 febbraio 2002 n. 87: "Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti"

L'impresa che intende avviare un'attività produttiva all'interno di un istituto penitenziario deve, secondo quanto disposto dalla legge 193/2000 cosiddetta "Smuraglia", e successivi decreti attuativi, in primo luogo stipulare una convenzione con l'Amministrazione penitenziaria.

La convenzione (art. 47 Regolamento di esecuzione d.P.R. 230/00) regola:

- l'utilizzo in comodato gratuito dei locali e delle attrezzature
- le modalità di addebito all'impresa delle spese sostenute dal carcere per lo svolgimento delle attività produttive
- i diritti e i doveri delle parti
- le modalità di avviamento al lavoro
- le norme riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali
- la retribuzione dei detenuti
- la responsabilità civile
- il contratto di assicurazione
- la facoltà di accesso ai locali e di ispezione per il personale dell'Istituto
- la durata e la risoluzione della convenzione stessa (art.47 del d.P.R. 230/00 Regolamento di esecuzione).

Al rapporto di lavoro con la persona in esecuzione penale si applica la normativa vigente in tema di lavoro prevista per le persone libere.

L'impresa

- garantisce il rispetto della normativa assistenziale, assicurativa e previdenziale
- svolge attività di formazione per i detenuti

versa la retribuzione spettante ai detenuti direttamente alla direzione dell'istituto penitenziario.